

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
N. 168

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

SCAGLIA

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 595 DEL CODICE PENALE (DIFFAMAZIONE A MEZZO DELLA STAMPA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(PICCIONI)

Annunziata il 23 febbraio 1950

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 20 febbraio 1950.

Il deputato onorevole Scaglia Giovanni Battista è stato querelato, assieme ad Edmondo Martini, da Bossi Alfredo per il reato di diffamazione a mezzo della stampa di competenza del Pretore di Bergamo.

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, comma secondo, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta del Procuratore della Repubblica di Bergamo, con gli atti del procedimento (fascicolo n. 4500/47 del P. M.).

*Il Ministro
PICCIONI.*

*All'Ill.mo signor Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Bergamo, 31 dicembre 1949.

Con querela in data 12 agosto 1946, proposta al Pretore di Bergamo, Bossi Alfredo, nel giornalismo bergamasco noto con lo pseudonimo di « Albos » chiedeva che si proce-

desse penalmente per il reato di diffamazione a mezzo della stampa contro Edmondo Martini da Calolziocorte — ritenuto autore di uno scritto apparso nel *Campanone*, settimanale del Partito della democrazia cristiana della provincia di Bergamo, n. 25 del 26 luglio 1946, e firmato « Fionda » — e contro il professore Giovan Battista Scaglia, direttore responsabile del settimanale, perché lo scritto predetto, dal titolo « Accadde a Calolziocorte », conteneva la seguente frase ingiuriosa: « ...Albos dia regolarmente la prova della sua incorreggibile falsità e malafede ».

Rinviati i due querelati a giudizio del Tribunale di Bergamo con citazione direttissima del 3 settembre 1947, il procedimento subiva vari rinvii finché all'udienza del 12 dicembre 1947 veniva disposta la formalizzazione del procedimento su richiesta della difesa, non opponendosi il P. M. In detta udienza il Martini si protestava non autore dello scritto ingiurioso e lo Scaglia, direttore del settimanale, pur dichiarando di non sapere identificare il giornalista « Fionda », ricordava che lo scritto proveniva dalla Sezione della Democrazia cristiana di Calolziocorte, aggiungendo che avrebbe dovuto essere una risposta ad altro articolo apparso nel *Lavoratore Bergamasco*, settimanale del Partito comunista italiano.

Al giudice istruttore veniva richiesto dal Tribunale di allegare al procedimento il giornale *Il Lavoratore Bergamasco* che avrebbe provocato la reazione del *Campanone* e di identificare il « Fionda », data la negativa del Martini al pubblico dibattimento.

La Questura di Bergamo, interessata dal giudice istruttore, confermava con nota del 6 luglio 1949 che non aveva potuto rintracciare la copia richiesta (del 14 aprile 1946) del settimanale *Il Lavoratore Bergamasco*, e, con altra nota in atti, informava che l'autore dell'articolo a firma « Fionda » apparso nel *Campanone* del 26 luglio 1946 era stato identificato per il querelato Martini Edmondo.

L'istruttoria esperita accertava ancora che in effetti era sorta una polemica giornalistica fra i due settimanali degli opposti partiti relativamente all'attività ed ai risultati di una co-

lonia elioterapica gestita nel 1946 dal comune di Calolziocorte la cui amministrazione era democristiana.

E poiché uno degli imputati, lo Scaglia Giovan Battista, è deputato al Parlamento, a seguito delle elezioni del 18 aprile 1948, è necessaria l'autorizzazione della Camera dei Deputati, alla quale l'onorevole Scaglia appartiene, per poter sottoporre lo stesso a procedimento penale (articolo 68 della Costituzione).

Rimetto, pertanto, alla S. V. Ill.ma gli atti processuali in uno alla presente, perché voglia provocare dalla Camera dei Deputati la autorizzazione su ricordata.

Il Procuratore della Repubblica

FASSIO.